

PIATTI Dott. GUGLIELMO

NOTAIO

21100 VARESE - Via Como, 5 - Tel.0332.241.409

Allegato " A " all'atto n.2330 di Raccolta

In carta libera ai sensi dell'articolo 82 comma 5 del "Codice del Terzo Settore"

Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. -----

N.30854/12185 di Repertorio. -----

Registrato a VARESE

il 02/07/2019

----- VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI -----

al n. 1894

----- ASSOCIAZIONE -----

Serie 1T

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

con Euro 200,00

L'anno duemiladiciannove - 2019 - -----

in questo giorno di mercoledì 26 - ventisei - -----

del mese di giugno -----

alle ore 21,30 - ventuno e trenta - -----

In Azzate, in una sala delle Scuole Medie in Via Colli n. 21, -----

avanti a me Dottor Guglielmo Piatti, Notaio in Varese, iscritto presso il Collegio

Notarile di Milano: -----

si è personalmente costituita la Signora: -----

= CROSTA MARIA CRISTINA, nata a Varese (VA) il 31 luglio 1962, domiciliata per

la carica in Azzate (VA), presso la sede dell'associazione in Via Colli n. 30, -----

- cittadina italiana, -----

- della cui identità personale io Notaio sono certo la quale nella dichiaratami sua

qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione: -----

----- "Pubblica Assistenza S.O.S. DELLA VALBOSSA O.N.L.U.S." -----

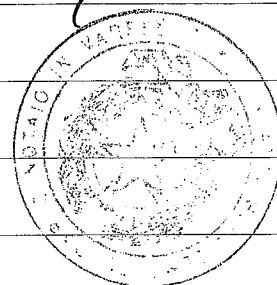
con sede legale in Azzate (VA), Via Colli n. 30 (già Via Fiume 18/c), -----

- Codice fiscale: 95040070120; -----

- iscritta al REA di Varese al n.: VA - 339500; -----

- iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione

Lombardia con il N. 2525 in data 28 maggio 2012; -----



----- richiede me Notaio -----

di far constare per atto pubblico lo svolgimento dell'Assemblea straordinaria dei soci della suddetta Associazione, convocati in seconda adunanza in questo giorno e luogo alle ore 21 (ventuno) al fine di discutere sul seguente -----

----- ORDINE DEL GIORNO: -----

Parte straordinaria alla presenza del notaio Dott. Piatti -----

1. Adozione nuovo statuto dell'Associazione finalizzata all'adeguamento delle norme previste dalla riforma del Terzo Settore. -----

2. Attribuzione poteri al Presidente dell'Associazione per svolgere le pratiche per l'adeguamento dello statuto, con tutte le facoltà connesse. -----

Aderendo alla richiesta io Notaio dò atto che l'assemblea di cui trattasi si svolge e delibera come alle risultanze del presente verbale. -----

Assume la presidenza, al sensi dell'articolo 9^a del vigente Statuto Sociale, la Comparsante Signora CROSTA MARIA CRISTINA, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, la quale -----

----- C O N S T A T A T O -----

- che l'Assemblea venne convocata nella forma e nei termini previsti dallo Statuto Sociale; -----

- che la prima convocazione per l'Assemblea straordinaria (in data 25 giugno 2019 alle ore 6 - sei -) è andata deserta; -----

- che sono presenti in proprio e per deleghe (che il Presidente dichiara valide ed acquisisce agli atti sociali) -----

numero 102 - centodue soci -----

su numero 124 - centoventiquattro iscritti aventi diritto al voto, -----

- che è presente l'intero Consiglio Direttivo -----

- che è altresì presente esso Presidente del Consiglio Direttivo, -----

- che è presente l'intero Collegio dei revisori dei Conti; -----

- chiamato me Notaio, d'accordo con tutti i presenti, a fungere da segretario, ----

----- DICHIARA -----

pertanto validamente costituita l'assemblea dei soci della suddetta Associazione

per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno sopra menzionato. -----

Il Presidente -----

----- premesso che -----

l'associazione è stata costituita in data 26 novembre 1998 con scrittura privata

registrata a Varese in data 3 dicembre 1998, al N. 12487, Mod. 71/M e che

successivamente lo statuto è stato modificato con verbale di assemblea

straordinaria in data 26 settembre 2007 N. 24860/8877 di Repertorio a mio rogito

(Registrato a Varese il 9 ottobre 2007, al n. 10183, Serie 1T); -----

----- illustra -----

la necessità e l'opportunità di procedere a una serie di modifiche al vigente

statuto sociale anche e soprattutto in adeguamento alla recente normativa in

materia di "Codice del Terzo Settore" (Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117). --

A tal proposito propone di adottare un nuovo testo di statuto sociale, - del

quale fa dare da me Notaio lettura - contenente tutte le modifiche proposte che si

sofferma ad illustrare e propone quindi che tale testo sostituisca integralmente

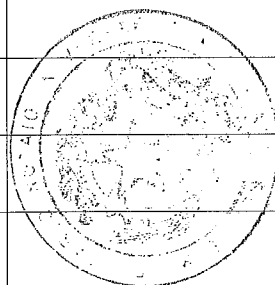
quello vigente. -----

Udita la relazione del presidente, -----

----- l'assemblea, dopo breve discussione, delibera all'unanimità -----

di adottare il nuovo testo di statuto sociale come sopra proposto. -----

----- =,=,= -----



Viene conferito mandato al Presidente del Consiglio Direttivo Signora: ----

- CROSTA MARIA CRISTINA, suindicata, -----

per curare le pratiche e le formalità necessarie e richieste per la legale validità di quanto convenuto, con facoltà di apportare eventuali aggiunte o modifiche, non sostanziali, che fossero richieste dall'autorità amministrativa e regionale e quant'altre autorità competenti per l'iscrizione nei registri pubblici, senza bisogno di intervento o di adesione degli altri associati, che sin d'ora, ne promettono l'incondizionata ratifica. -----

----- =,=,= -----

Viene allegato al presente atto sotto la lettera = A =, debitamente firmato dalla comparente e da me Notaio il testo integrale dello statuto sociale nella sua redazione aggiornata con le modifiche di cui sopra. -----

----- =,=,= -----

La comparente autorizza me Notaio al trattamento dei dati personali e delle altre informazioni fornite nella fase istruttoria e nel contesto del presente atto, per gli adempimenti necessari e dovuti in esecuzione dello stesso, nonché per esigenze organizzative dell'ufficio. -----

----- =,=,= -----

Null'altro essendovi a deliberare la presente assemblea viene sciolta essendo le ore 22,10 ventidue e dieci - -----

----- =,=,= -----

Di questo verbale e dello statuto allegato ho io Notaio dato lettura alla Comparente che li approva e li conferma. -----

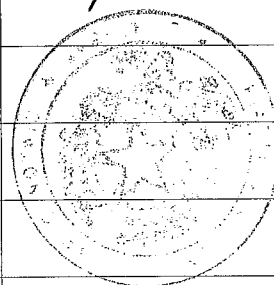
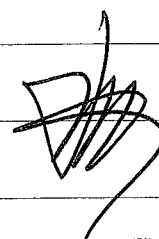
Consta di 2 - due - fogli dattiloscritti per pagine 4 - quattro - e parte della 5a - quinta - da persona di mia fiducia e sotto mia cura, e da me Notaio completato e

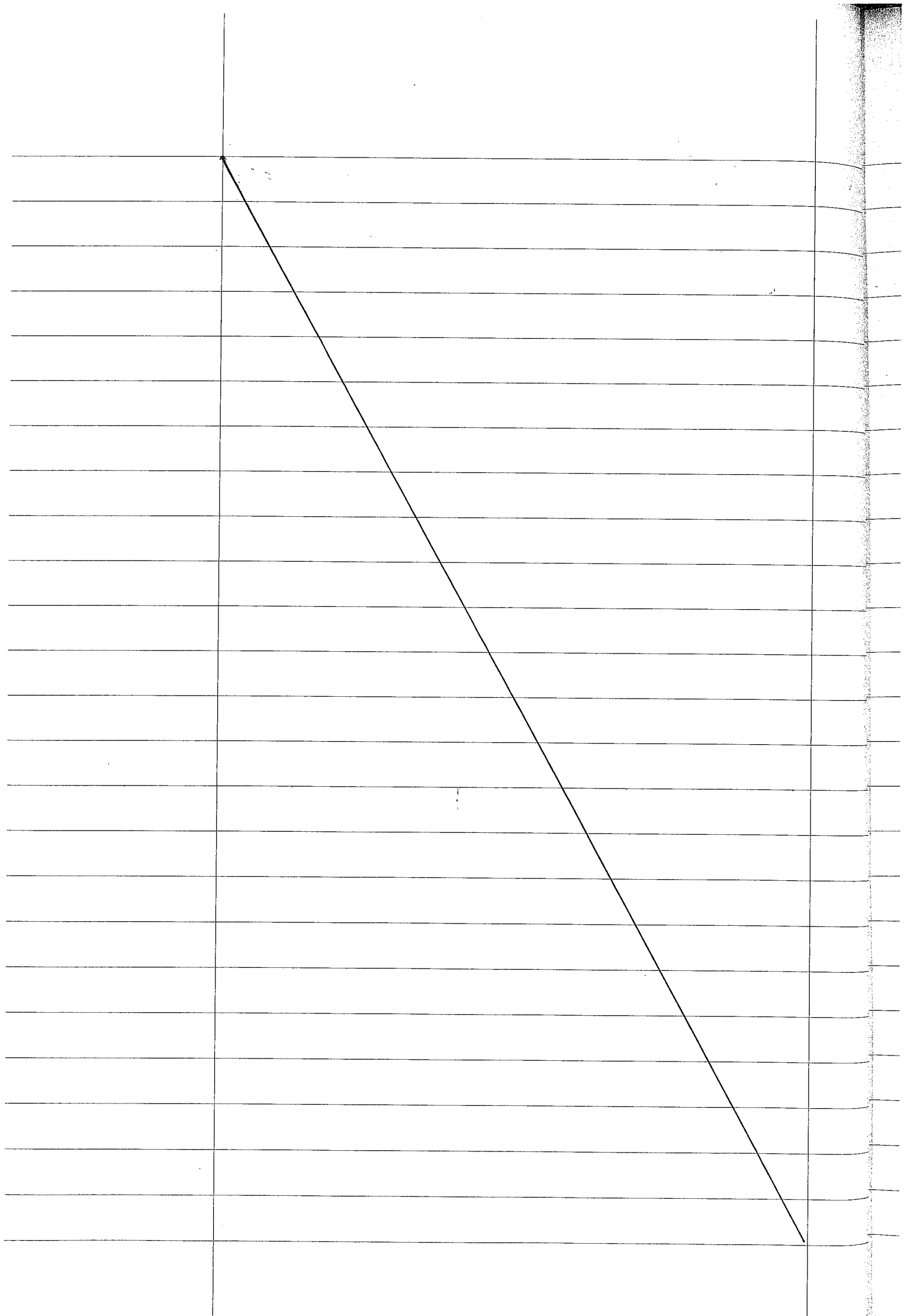
viene sottoscritto essendo le ore 22,10. -----

F.TO = CROSTA MARIA CRISTINA = -----

F.TO = GUGLIELMO PIATTI NOTAIO (L.S.) = -----

IL TENORE DELL'INSERTO ALLEGATO E' IL SEGUENTE: -----





ALLEGATO = A = INSERTO NELLA MATRICE N.30854/12185 DI REPERTORIO.

=,=,=

STATUTO

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione, sede e emblema

E' costituita l'associazione denominata "Pubblica Assistenza S.O.S. della Valbossa organizzazione di volontariato" (o anche, in forma breve, "S.O.S. della Valbossa ODV") con sede nel comune di Azzate, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'emblema dell'Associazione è costituito da una croce rossa su sfondo bianco con all'interno la scritta SOS e in basso esterno alla croce la scritta rossa DELLA VALBOSSA.

Art. 2 – Principi associativi fondamentali

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi

in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati -----

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. ---

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione. -----

----- Art. 3 - Scopi associativi -----

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini. -----

L'Associazione assume, in particolare, il compito di -----

a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale; -----

b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà; -----

c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività; -----

d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;

e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività; -----

f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali; -----

g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto. -----

A tal fine l'associazione aderisce alla rete associativa nazionale ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze). -----

----- Art. 4 – Attività di interesse generale -----

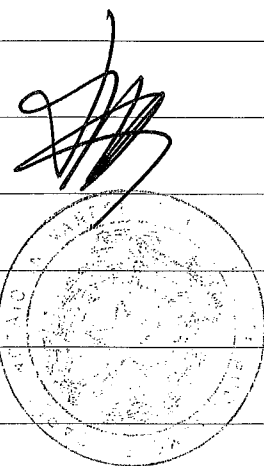
Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale: -----

a) interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17; -----

b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17; -----

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui alla lettera c) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17; -----

d) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive



modificazioni, di cui alla lettera y) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17; -----

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato di cui alla lettera i) dell'art. 5 D.Lgs. 117/17; -----

f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate di cui alla lettera u) dell'art. 5 D.Lgs. 117/17. -----

In particolare l'associazione attua le attività sopra elencate tramite: -----

a. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza; -----

b. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza; -----

c. gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali; -----

d. servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche; -----

e. donazione di sangue e organi; -----

f. iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----

g. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni; -----

h. iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; -----

i. attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. -----

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge. -----

Tali attività saranno individuate dall'organo di amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione. -----

----- **Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito** -----

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti. -----

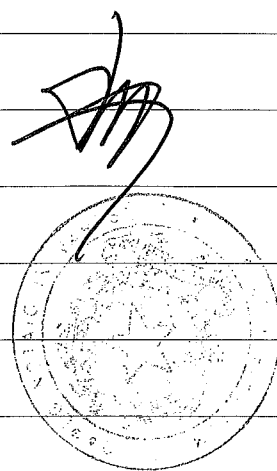
L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. -----

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato. -----

----- **Titolo II – Soci** -----

----- **Art. 6 - Requisiti** -----

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si



impegnano a rispettarne lo statuto e il regolamento. -----

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti. -----

Il Consiglio, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, che delibera, entro trenta giorni dalla data di ricezione del ricorso. -----

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. -----

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa. -----

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. -----

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I

soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale. -----

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo. -----

----- Art. 7 - Diritti -----

I soci hanno diritto di: -----

a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi; -----

b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi. -----

c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;

d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto; -----

e) essere informati sull'attività associativa. -----

----- Art. 8 - Doveri -----

I soci sono tenuti a: -----

a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi; -----

b) essere in regola con il versamento della quota associativa; -----

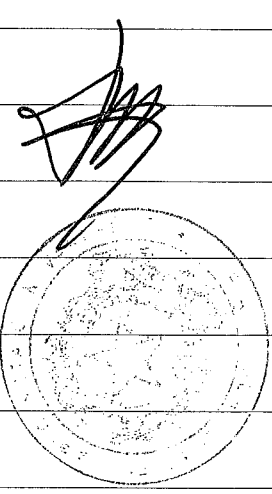
c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;

d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. -----

----- Art. 9 - Incompatibilità -----

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione. -----

Non possono essere soci ordinari o volontari coloro che intrattengono con

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma. -----

----- Art. 10 – Perdita della qualità di socio -----

La qualità di socio si perde: -----

a) per morosità; -----

b) per decadenza; -----

c) per esclusione; -----

d) per recesso; -----

e) per decesso. -----

a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata. -----

b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9. -----

c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. -----

d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato. -----

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. ----

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. -----

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione. -----

----- **Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione** -----

----- **11 - Scritture contabili e bilancio** -----

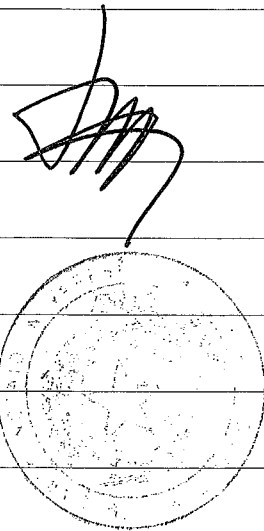
L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio. -----

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto. -----

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a Euro 220.000,00 - duecentoventimila virgola zero zero - (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 terzo comma dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa. -

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno. -----

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo



settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì
trasMESSO ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

----- **Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate** -----

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno
dicembre di ogni anno. -----

Le risorse economiche dell'Associazione sono rappresentate da tutte le
entrate derivanti dalle attività di interesse generale espressamente previste dalla
legge e da eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei criteri e dei limiti
stabiliti dalla legge o dai regolamenti. -----

----- **Art. 13 – Patrimonio** -----

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12,
è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di
gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le
organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore. -----

----- **Art. 14 Bilancio sociale** -----

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo
deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la
pubblicazione nel proprio sito internet. -----

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione
di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla
normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del
Bilancio sociale è facoltativa. -----

----- **Titolo IV – Organi associativi** -----

----- Art. 15 – Organi -----

Sono organi dell'Associazione: -----

a. l'Assemblea dei soci; -----

b. l'Organo di amministrazione di seguito denominato Consiglio Direttivo; -----

c. il Presidente; -----

d. l'Organo di Controllo; -----

e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di Controllo formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni; -----

f. il Collegio dei probiviri -----

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione. -----

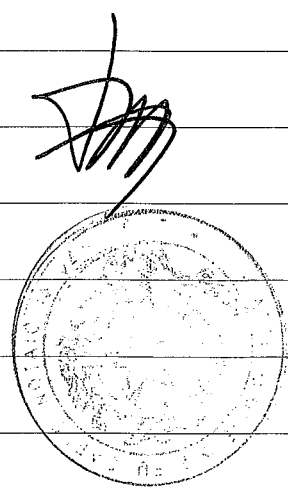
Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti l'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. -----

----- Art. 16 – Assemblea -----

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione. -----

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti. -----

----- Art. 17 - Convocazione -----



L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione. -----

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. -----

L'assemblea deve essere convocata nel territorio di un comune in cui l'Associazione opera. -----

----- Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione -----

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza. -----

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato. -----

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto o dall'organo di controllo. -----

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. -----

----- Art. 19 – Quorum costitutivi -----

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda

convocazione qualunque sia il numero dei presenti. -----

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. ----

L'assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. -----

----- Art. 20 – Adempimenti -----

L'assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell'associazione. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un segretario, nomina altresì, qualora necessario due scrutatori per le votazioni palesi e almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda. -----

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro. -----

----- Art. 21 – Validità delle deliberazioni -----

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone. -----

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto. -----

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età associativa. In caso di ulteriore parità il candidato più giovane di età. -----

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione. -----

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello
statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto
favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto. -----

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento
dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto
favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto. -----

----- Art. 22 – Intervento e rappresentanza -----

Ciascun socio ha diritto a un voto in assemblea. -----

Ciascun socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio
mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. -----

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente
dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli
argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche
quando si deliberi su fatti di natura personale. -----

E' facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere
la parola. -----

I componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione
sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità. -----

----- Art. 23 – Competenze -----

L' assemblea ordinaria: -----

a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; -----

b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio; -----

c. determina l'importo annuale delle quote associative; -----

d. definisce le linee programmatiche della Associazione; -----

e. approva il regolamento generale della Associazione, in cui deve essere

contenuto il funzionamento dell'Assemblea, e le sue modifiche; -----

f. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio scegliendoli

fra i soci all'Associazione; -----

g. elegge i componenti dell'organo di Amministrazione scegliendoli tra i soci

dell'Associazione; -----

h. nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge, nomina e revoca

l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; ----

i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei

loro confronti le azioni relative; -----

j. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione -----

k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto

alla sua competenza. -----

L'assemblea straordinaria delibera: -----

a. sulle modifiche dello statuto sociale; -----

b. sulla variazione della sede legale; -----

c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

d. sulla devoluzione del patrimonio. -----

----- Art. 24 – Organo di Amministrazione -----

L'organo di amministrazione o consiglio direttivo è composto, in numero

dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti, nei limiti deliberati

preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. -----

Tutti i componenti del Consiglio devono essere soci dell'Associazione. ---

Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. -----

L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei

requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico

Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile. -----

Il consiglio nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; nomina inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

Le funzioni del segretario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione. -----

Il consiglio si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni due mesi. -----

Le riunioni del consiglio sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza. -

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale. -----

Delle riunioni del consiglio viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro. -----

----- Art. 25 – Quorum costitutivi e voto -----

Le riunioni del consiglio sono valide in presenza della metà più uno dei componenti -----

E' possibile la partecipazione a distanza alle riunioni del consiglio purché supportata da strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. -----

Il consiglio approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. -----

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse. -----

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola -----

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante. -----

----- Art. 26 - Competenze -----

Il Consiglio: -----

a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21; -----

b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea; -----

c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi; -----

d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo

statuto nazionale di Anpas; -----

e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto

dall'art. 6 del presente statuto; -----

f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio; -----

g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro

autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge; -----

h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni; -----

i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione; -----

l. approva i regolamenti dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche; -----

m. individua le attività secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 4 terzo comma del

presente statuto. -----

----- Art. 27 – Direzione esecutiva -----

Il consiglio, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva
composta da presidente e vicepresidente del consiglio stesso, segretario,
tesoriere, del direttore sanitario, quando nominato, e dal direttore dei servizi, alla
quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio
medesimo. -----

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal
consiglio con apposita deliberazione. -----

Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso,
essere inferiore alla metà del numero dei componenti il consiglio. -----

----- Art. 28 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi -----

Qualora il consiglio debba procedere alla sostituzione di uno o più dei
propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. --

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, può

procedere a cooptazione. -----

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti, originariamente eletti, senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea. -----

La decadenza del consiglio comporta anche quella del presidente, dell'organo di controllo e del collegio dei probiviri. -----

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi. Qualora non vi provveda, sarà convocata dal Presidente dell'organo di controllo. -----

----- Art. 29 – Presidente -----

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre anni e può essere rieletto. -----

Il presidente: -----

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; -----

- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo; -----

- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; -----

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; -----

- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; -----

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del

Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. -----

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. -----

----- Art. 30 – Organo di controllo -----

L'organo di controllo è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. -----

Almeno uno dei componenti, che riveste la funzione di presidente dell'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. -----

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea i componenti stabiliscono le regole di funzionamento dell'organo stesso. -----

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro. -----

----- Art. 31 – Competenze -----

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. -----

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. -----

Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è

presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a
maggioranza dei presenti. -----

----- Art. 32 Revisore legale dei conti -----

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina
sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive
modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita
all'Organo di Controllo composto secondo le norme di legge vigenti. -----

Da prevedersi solo nel caso si superino i parametri previsti per legge e
nessun componente l'organo di controllo ne abbia le caratteristiche. -----

----- Art. 33 – Collegio dei probiviri -----

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due
supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.
Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il
presidente tra i propri componenti. -----

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro. -----

----- Art. 34 – Competenze -----

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i
provvedimenti adottati dal consiglio ai sensi del precedente art. 10, sui ricorsi
presentati a seguito del rigetto della domanda di ammissione di cui al precedente
art.6 e sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede,
previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti. -----

Decide altresì sulle controversie e sul mancato rispetto dello Statuto o dei
regolamenti dell'associazione da parte dei soci ordinari e volontari. -----

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a
cura del Presidente del Collegio e sono inappellabili. -----

----- Art. 35 Libri sociali obbligatori -----

L'associazione deve tenere: -----

a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale; -----

b) il libro dei soci; -----

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico; -----

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi. -----

I soci ordinari e volontari hanno diritto di esaminare i libri sociali con le modalità indicate dal regolamento generale. -----

----- Titolo V – Norme finali -----

----- Art. 36 - Sezioni -----

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto. -----

----- Art. 37 - Regolamenti -----

Il regolamento generale: -----

a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio; -----

b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali; -----

c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione; -----

d. regola ogni altra materia in attuazione del presente Statuto. -----

----- Art. 38- Scioglimento dell'Associazione -----

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà devoluto all'ANPAS Nazionale che lo destinerà, sentito il competente comitato regionale, ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta. ----

----- Art. 39 - Rinvio -----

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia. -----

Letto, -----

confermato -----

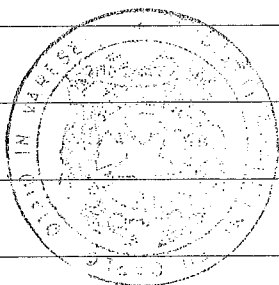
e sottoscritto -----

F.TO = CROSTA MARIA CRISTINA = -----

F.TO = GUGLIELMO PIATTI NOTAIO (L.S.) = -----

COPIA COMPOSTA DA N.9..... FOGLI
CONFORME ALL'ORIGINALE.
DEBITAMENTE FIRMATO DALLE PARTI CONTRAENTI
E DA ME NOTAIO:
SI RILASCI PER GLI USI CONSENTITI IN QUESTA FORMA.
VARESE,

- 2 LUG 2019



Guglielmo Piatti

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Milano, 9 marzo 2023